



## MEDICINALI VETERINARI – DETENZIONE ALLE SCORTE

La normativa di riferimento nazionale per i medicinali veterinari ed anche la loro detenzione è il Decreto Legislativo del 06.04.2006 n. 193 che attua la Direttiva 2004/28/CE.

Tale Decreto è stato successivamente modificato con il Decreto Legislativo 143/07 e con il D.L. 158/12 convertito con la Legge 189/12.

I soggetti che possono essere autorizzati a detenere le scorte di medicinali veterinari sono:

- a) Impianti di allevamento e custodia di animali produttori di alimenti per l'uomo (DPA);
- b) impianti di allevamento e/o custodia di animali non produttori di alimenti per l'uomo (non DPA);
- c) impianti di cura degli animali: strutture veterinarie, ambulatori;
- d) veterinari liberi esercenti (scorte proprie)

*Procedure da seguire ed adempimenti per ciascuna tipologia:*

**a) Allevamento e Custodia di Animali DPA (aziende zootecniche).**  
(Art.80 D.lvo 193/06)

1. Il titolare dell'azienda zootecnica, tramite indirizzo di posta elettronica certificata [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it), oppure tramite A / R, deve inoltrare al Servizio Veterinario dell'ASL AL - Area C – apposita richiesta per essere autorizzato alla scorta di farmaci veterinari indicando il veterinario responsabile con allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte dello stesso e sottoscrizione di eventuale responsabilità di scorte presso altri impianti.

**(Modelli 1 e 2)**

2. Il Servizio Veterinario a seguito di sopralluogo e valutata la sussistenza della scorta, in caso di parere favorevole, rilascia l'autorizzazione richiesta.

3. Un veterinario libero professionista della custodia e dell'utilizzazione delle scorte e potrà autorizzare altri veterinari ad operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. Il medico veterinario, responsabile delle scorte ed i suoi sostituti **non** possono però svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici.

4. L'utilizzo del farmaco veterinario per i trattamenti deve essere riportato nel registro di carico e scarico scorte e nel registro dei trattamenti per animali DPA. Tali registri potranno essere anche in

formato digitale.

Al comma 2, l'art. 80 precisa che il primo registro può ricomprendere il secondo, purché siano presenti tutte le informazioni ivi riportate. Le operazioni di registrazione vanno eseguite entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuto trattamento.

5. La conservazione, dei registri e delle ricette anche in formato elettronico nonché dei documenti di acquisto, deve avvenire per 5 anni.

#### **b) Allevamento e Custodia di Animali NON DPA**

(animali da compagnia, animali da pelliccia, giardini zoologici, circhi)  
(Art. 82 D.lvo 193/06 )

La procedura per ottenere la scorta da parte degli operatori interessati è uguale a quella indicata al precedente punto 1. Il Servizio Veterinario, a seguito di sopralluogo e valutata la sussistenza della scorta, in caso di parere favorevole, rilascia l'autorizzazione richiesta.

Anche per quanto attiene la responsabilità, la custodia e l'utilizzazione delle scorte sarà affidata al medico veterinario libero professionista come indicato al precedente punto 3.

L'interessato per ottenere l'autorizzazione alla scorta l'utente utilizzerà il **Modello 3** indicato nella sezione della modulistica.

Varia la modalità di registrazione: occorre solo il carico ed è assolto attraverso la conservazione della documentazione di acquisto (documento di trasporto, fattura, ricetta).

La conservazione della documentazione è ridotta a 3 anni.

#### **c) Scorte in Strutture di Cura per animali**

(Strutture Veterinarie /Ambulatori - Art. 84 D.lvo 193/06 )

1. Il medico veterinario, titolare della struttura sanitaria , fa domanda al Comune per l'apertura della struttura.

2. Tramite indirizzo di posta elettronica certificata [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it) , oppure tramite A / R , richiede al Servizio Veterinario dell'ASL AL l'autorizzazione per la scorta delle specialità medicinali utilizzando il **Modello 4** indicato nella sezione della modulistica. Il Servizio Veterinario a seguito di sopralluogo e valutata la sussistenza della scorta, in caso di parere favorevole, rilascia l'autorizzazione richiesta.

3. Le scorte dei medicinali veterinari sono tenute sotto la responsabilità del Direttore Sanitario il quale tiene l'elenco dei veterinari che possono accedere alle scorte.

4. La registrazione di carico è assolta attraverso la conservazione della documentazione di acquisto (ddt/fattura e ricetta per NON DPA). Lo scarico su registro non è necessario se le scorte sono destinate unicamente ad animali da compagnia.

5. Conservazione della documentazione per 3 anni.

N.B. Per la modulistica relativa alla dichiarazione del Direttore Sanitario di assumersi la responsabilità del funzionamento della struttura sanitaria e alla dichiarazione relativa alla responsabilità per la tenuta delle scorte si rimanda all'argomento: " Strutture Sanitarie "

#### **d) Scorte Veterinarie per liberi professionisti privi di impianti di cura (scorte proprie)**

(Art.85 D.lvo 193/06 )

1. Il medico veterinario, tramite indirizzo di posta elettronica certificata [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it) , oppure tramite A / R , chiede al Servizio Veterinario dell'ASL AL l'autorizzazione della scorta di medicinali veterinari per il proprio uso professionale, indicando ubicazione del locale in cui sono conservate le scorte sotto la propria responsabilità , utilizzando il **Modello 5** indicato nella sezione modulistica. Il Servizio Veterinario a seguito di sopralluogo e valutata la sussistenza della scorta, in caso di parere favorevole, rilascia l'autorizzazione richiesta.

2. RegISTRAZIONI: deve avere il registro di carico e scarico e il registro delle somministrazioni nel caso di inizio terapia. Il carico dei farmaci per animali **non** DPA è assolto attraverso la conservazione della documentazione di acquisto mentre lo scarico è richiesto solo nel caso di utilizzo di farmaci registrati anche per animali DPA;

3. Conservazione della documentazione per 3 anni / 5 anni se DPA.

**N.B. Le richieste avanzate dagli interessati per ottenere l'autorizzazione alla scorte di medicinali veterinari, devono essere presentate in bollo. L'operatore , a proprie spese, deve apporre il bollo anche sull'autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL AL.**

Chiunque intenda rinunciare alla autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, tramite indirizzo di posta elettronica certificata [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it) , oppure tramite A / R , dovrà comunicarlo al servizio veterinario dell'ASL AL , utilizzando il **Modello 6** indicato nella sezione modulistica

#### **Approvvigionamento scorta medicinali veterinari**

Per l'approvvigionamento dei medicinali veterinari al fine di costituire le scorte, il medico veterinario deve impiegare la ricetta elettronica ed inoltre deve indicare se le scorte sono per un impianto o per scorta propria. In caso di scorta per allevamenti DPA e NON DPA, strutture veterinarie, il titolare o conduttore dell'impianto deve compilare la sezione B con gli estremi dell'autorizzazione e apporre timbro e firma. L'acquisto dei farmaci può avvenire sia nelle farmacie aperte al pubblico sia in esercizi autorizzati per la vendita diretta ed al dettaglio, presso distributori all'ingrosso di medicinali veterinari.

La validità della ricetta è di 10 giorni lavorativi dalla data di emissione.

**Non possono formare oggetto di scorta le specialità medicinali ad azione stupefacente.**